

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2000

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2001/12/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾ dispone che le azioni veterinarie specifiche definite nella decisione 90/424/CEE ⁽⁴⁾ siano finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato.
- (2) Occorre precisare le disposizioni applicabili alla gestione delle spese in questione da parte della Comunità.
- (3) La Commissione dovrebbe gestire direttamente tali spese, data la natura delle medesime.
- (4) È opportuno che la decisione 90/424/CEE sia pertanto modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 90/424/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 40 bis

Le spese soggette a finanziamento ai sensi della presente decisione sono gestite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 98, secondo comma del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ^(*).

^(*) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 30 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999.